

Legge regionale 17/12/2007, n. 24 - Piemonte

Tutela dei funghi epigei spontanei.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 20 dicembre 2007, n. 51.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Capo I - Raccolta dei funghi

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

Art. 2 Raccolta dei funghi epigei spontanei.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 3;

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. La provincia, su parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1 4.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

³Lettera così sostituita dall'art. 11, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.».

⁴Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 3 Titolo per la raccolta .5

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.

2-bis. Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa 6.

2-ter. Le unioni montane di comuni di cui all' possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta nelle modalità descritte dall'articolo 6-bis 7.

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione e alla manutenzione della loro sentieristica pedonale e ciclabile 8;
- b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
- c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza, anche mediante l'attività delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio 9.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attuazione di coltivazione.

8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

5Il presente articolo, dapprima, modificato dall'art. 12, commi 1 e 2, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3 e dall'art. 27, L.R. 11 luglio 2011, n. 10 è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c).

1-bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

2. La Regione delega:

- a) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità annuale alle comunità montane, alle comunità collinari e ai comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge, dei disposti di cui all'articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
- b) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità giornaliera o settimanale ai singoli comuni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

- a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
- b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;
- c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
- d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica

volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;

e) alla gestione amministrativa della presente legge.

5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

6. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo e i limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 sul territorio di propria competenza.».

6Comma inserito dall'art. 14, comma 1, L.R. 14 maggio 2015, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 della citata legge).

7Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

8Lettera così modificata dall'art. 43, comma 2, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

9Lettera così modificata dall'art. 43, comma 3, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Deroghe per i proprietari dei fondi.

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, e al possesso del titolo per la raccolta di cui all'articolo 3 **10**.

10Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 5 Autorizzazioni in deroga.

1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano **11**:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4 **12**.

3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

4. La provincia, sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4 con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1 **13**:

- a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
- b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.

11Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

12Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «2. La provincia può delegare le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.».

13Linea così modificato dall'art. 4, comma 3, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 6 Raccolta per fini scientifici e didattici.

1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.
2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.
3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.
4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.
5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, unitamente a un idoneo documento d'identità.

Art. 6-bis Aree montane a raccolta limitata ^{.14}

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, le unioni montane di comuni, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta.
2. L'individuazione delle aree a raccolta limitata avviene previo accordo tra l'unione montana e i comuni competenti per territorio e mediante apposito regolamento.
3. L'accesso per la raccolta dei funghi ipogei nelle aree di cui al comma 1 è soggetta al rispetto del regolamento predisposto dall'unione montana, in accordo con i comuni territorialmente competenti e coerentemente con il piano di gestione e fruizione che deve essere appositamente redatto per ciascuna area.
4. La raccolta all'interno delle aree di cui al comma 1 è limitata a un numero di persone individuato dall'unione montana sulla base delle indicazioni ambientali definite dal piano di gestione e fruizione di cui al comma 3, al fine di garantire una pressione antropica congrua alle caratteristiche territoriali e per limitare gli effetti dannosi per l'ambiente e gli ecosistemi coinvolti.
5. L'accesso alle aree di cui al comma 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta è consentito previa verifica del rispetto delle limitazioni numeriche di accesso e mediante l'acquisizione di apposito titolo oneroso per la raccolta, aggiuntivo al titolo di cui all'articolo 3.

6. Il titolo oneroso per la raccolta può essere di valore giornaliero o settimanale e gli introiti derivanti devono essere investiti dall'unione montana nel territorio del comune su cui le aree di cui al comma 1 insistono, in accordo con i comuni stessi.

7. Il costo dei titoli di raccolta per le aree di cui al comma 1 sono definiti annualmente dall'unione montana e possono essere acquisiti solo previo possesso del titolo di cui all'articolo 3, di durata non inferiore.

8. Le unioni montane, in accordo con i comuni territorialmente competenti, possono prevedere il rilascio di titoli a prezzo ridotto, ovvero garantire l'accesso senza costi aggiuntivi rispetto al titolo di cui all'articolo 3 alle seguenti categorie:

- a) residenti, proprietari di immobili e terreni all'interno dei comuni in cui gravitano le aree oggetto di acquisto del titolo;
- b) residenti nell'unione montana;
- c) fasce giovanili della popolazione.

¹⁴Articolo aggiunto dall'art. 43, comma 4, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

Art. 7 Controlli sanitari.

1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. n. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I raccoglitori possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario ¹⁵.

¹⁵Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 8 Divulgazione e contributi.¹⁶

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La provincia, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.

5. [La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i

conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento [17](#).][18](#)

[16](#)Vedi, anche, la Det. 29 aprile 2009, n. 343.

[17](#)Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 17 novembre 2008, n. 15/R e la Delib.G.R. 12 ottobre 2009, n. 26-12334.

[18](#)Comma abrogato dall' art. 110, comma 1, lett. hh), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Capo II - Vigilanza, sanzioni e procedura amministrativa

Art. 9 Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:

- a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
- b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
- c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
- d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
- f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982;
- h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. All'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.

3. Le guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

Art. 10 Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita [19](#);
- b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
- c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
- d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare

di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 [20](#);

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro .

¹⁹Lettera così sostituita dall'art. 13, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 1000 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;».

²⁰Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 11 Procedura amministrativa e contenzioso.

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della L. n. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla L. n. 689/1981.

Art. 12 Proventi e relazione annuale.

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:

a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;

b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a) **21**.

3. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'articolo 3 **22**.

21Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «2. La provincia, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferisce annualmente agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, applicate nell'ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge.».

22Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Capo III - Disposizioni finali e finanziarie

Art. 13 Disposizioni transitorie.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l'anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della L.R. n. 32/1982.

Art. 14 Abrogazioni e modifiche di coordinamento.

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell'articolo 23 della L.R. n. 32/1982.

2. Al primo comma dell'articolo 20 della L.R. n. 32/1982, sono soppresse le parole:

"- Funghi:

a) le specie *Boletus reticulatus*, *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus pinicola*, *Amanita caesarea*, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;

b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);

c) la specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta."

3. All'articolo 38, comma 1, lettera l) della L.R. n. 32/1982, sostituito dall'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole "agli articoli 22 e 33" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 33".

Art. 15 Disposizioni finanziarie.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti).

2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 16 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.